

## REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Come previsto dalle direttive europee, anche in Italia è in corso di istituzione il **Registro dei Titolari Effettivi**, una sezione speciale del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio.

Tale registro ha l'obiettivo di contribuire a contrastare il riciclaggio di denaro di provenienza illecita e il finanziamento del terrorismo.

Dovranno obbligatoriamente iscriversi i seguenti soggetti:

- ✓ imprese dotate di personalità giuridica – società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, cooperative;
- ✓ persone giuridiche private – associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche;
- ✓ trust e istituti giuridici affini.

Sono titolari effettivi, secondo la normativa antiriciclaggio, la persona fisica o le persone fisiche che realizzano un'operazione o un'attività oppure, che in ultima istanza, possiedono, controllano o comunque sono beneficiarie di un'attività/operazione svolta da un soggetto giuridico.

La comunicazione dovrà essere effettuata (sotto forma di autodichiarazione) in modalità telematica e firmata digitalmente:

- ✓ dall'amministratore delle imprese dotate di personalità giuridica;
- ✓ dal fondatore, ove in vita, oppure dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza delle persone giuridiche private;
- ✓ dal fiduciario nel caso di trust o di istituti giuridici affini.

**La normativa obbliga tali soggetti a munirsi di firma digitale, infatti, la firma della comunicazione non potrà essere delegata.**

Per rendere effettivo l'obbligo dovranno essere emanati alcuni decreti operativi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il termine di presentazione della prima comunicazione sarà il 60° giorno successivo alla pubblicazione dell'ultimo decreto.

Successivamente, eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relative alla titolarità effettiva, nonché in sede di costituzione di nuovi soggetti obbligati, dovranno essere comunicate entro 30 giorni.

In ogni caso, gli stessi soggetti dovranno confermare annualmente i dati e le informazioni entro 12 mesi dalla data della prima comunicazione, dell'ultima variazione o dall'ultima conferma.

Le imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare la conferma contestualmente al deposito del bilancio.

L'omissione della comunicazione sulla titolarità effettiva comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 2630 del Codice Civile (sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 a Euro 1.032).

**Consigliamo i soggetti rientranti nella presente casistica, di provvedere a verificare la data di scadenza delle firme digitali in loro possesso, ovvero a provvedere, direttamente in autonomia all'acquisizione di una firma digitale senza attendere oltre.**

I dispositivi di firma digitale possono essere richiesti presso gli uffici delle Camere di Commercio, previo appuntamento, consultando il sito per verificare la procedura adottata.

Si fornisce il collegamento al sito della Cciaa di Udine con tutte le informazioni utili alla richiesta:  
<https://www.pnud.camcom.it/digitalizzazione-strumenti-e-servizi-informatici/cns-con-firma-digitale/appuntamento-firma-digitale>

Sono disponibili, inoltre, diverse alternative e fornitori che rilasciano i dispositivi, ad esempio:

- Infocamere - <https://www.infocamere.it>
- Infocert - <https://www.firma.infocert.it>
- Aruba - <https://www.pec.it/acquista-firma-digitale.aspx>
- Namirial - <https://www.namirial.it/firma-digitale>
- Visura - <https://www.visura.it/category/firma-digitale>
- Poste Italiane - <http://postecert.poste.it/firma>

per i dettagli si consiglia di consultare i relativi portali.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.  
Cordiali saluti.

Studio BRC associati  
Rag. Emanuele Codutti